



Prot. 7670 del 09/02/2009
Settore 4° Anagrafico Certificativo

DIRETTIVA N. 1 DEL 09/02/2009

LEGGE 28.01.2009, N. 2 – di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29.11.2008 n. 185, recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale” – pubblicata in S.O. n. 14 alla G.U. n. 22 del 28.01.2009 in vigore dal 29.01.2009.

D.P.C.M 10.12.2008 “Specifiche tecniche del formato elettronico (XBRL) per la presentazione dei bilanci di esercizio e consolidati e di altri atti al registro delle imprese” pubblicato in G.U. il 31.12.2008 – in vigore dal 15.01.2009.

LEGGE 06.08.2008, N. 133 – di conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 25.06.2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” - pubblicata in G.U. il 21.08.2008, n. 195, S.O. – in vigore dal 22.08.2008.

A tutto il personale dell’Unità Operativa
Registro delle Imprese e uffici staccati

SEDE CENTRALE E SEDI STACCATE

e p.c. Al Consiglio Notarile di Vicenza
e Bassano del Grappa

All’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Vicenza

LORO SEDI

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV°

PREMESSO

- che il D.L. 29.11.2008, n. 185, convertito nella legge n. 2 del 28.01.2009, entrata in vigore il 29.01.2009, prevede **all’art. 16 comma 6** che “Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata. L’iscrizione dell’indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria”;



- che il **comma 12-bis** della medesima legge di conversione, inserisce dopo l'art. 2215 del C.C. l'art. 2215 bis (Documentazione informatica). “I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizioni di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici. Le registrazioni contenute nei documenti di cui al primo comma debbono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenentario e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture, ivi compreso quello di regolare tenuta dei medesimi, sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far data della messa in opera, della marcatura temporale della firma digitale dell'imprenditore, o di altro soggetto dal medesimo delegato, inerenti al documento contenente le registrazioni relative ai mesi precedenti.
Qualora per tre mesi non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione, e da tale apposizione decorre il periodo trimestrale di cui al terzo comma.
I libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente articolo, hanno l'efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 e 2710 del C.C.”;
- che il **comma 12-ter** della medesima legge di conversione prevede che “L'obbligo di bollatura dei documenti di cui all'art. 2215-bis del C.C. , introdotto dal comma 12-bis del presente articolo, in caso di tenuta con strumenti informatici, è assolto in base a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del ministero dell'Economia e delle finanze 23.01.2004, pubblicato nella G.U. n. 27 del 3.2.2004”;
- che il **comma 12-quater** della medesima legge di conversione prevede che l'art. 2470 (efficacia e pubblicità) del C.C. sia così modificato: “Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito di cui al successivo comma.
L'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.
In caso di trasferimento a causa di morte il deposito è effettuato a richiesta dell'erede o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni.
Se la quota è alienata con successivi contratti a più persone, quella tra esse che per prima ha effettuato in buona fede l'iscrizione nel registro delle imprese è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore.
Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o lo Stato di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.
Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.
L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.



Le dichiarazioni degli amministratori previste dai precedenti commi quarto e quinto comma devono essere depositate entro trenta giorni dall'avvenuta variazione nella compagine sociale”;

- che il **comma 12-quinquies** della medesima legge di conversione modifica l'art. 2471 (espropriazione della partecipazione) del C.C nel seguente modo: “La partecipazione può formare oggetto di espropriazione. Il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese.

L'ordinanza del giudice che dispone la vendita della partecipazione deve essere notificata alla società a cura del creditore.

Se la partecipazione non è liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la società non si accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo all'incanto; ma la vendita è priva di effetto se, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo.

Le disposizioni del comma precedente si applicano anche in caso di fallimento di un socio”;

- che il **comma 12-sexies** della medesima legge di conversione modifica l'art. 2472 (responsabilità dell'alienante per i versamenti ancora dovuti) del C.C nel seguente modo: “Nel caso di cessione della partecipazione l'alienante è obbligato con l'acquirente, per il periodo di tre anni dall'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese, per i versamenti ancora dovuti.

Il pagamento non può essere domandato all'alienante se non quando la richiesta al socio moroso è rimasta infruttuosa”;

- che il **comma 12-septies** della medesima legge di conversione modifica l'art. 2478 (libri sociali obbligatori) del C.C. nel seguente modo: “Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'art. 2214, la società deve tenere:

2) libro delle decisioni dei soci, nel quale sono trascritti senza indugio sia i verbali delle assemblee, anche se redatti per atto pubblico, sia le decisioni prese ai sensi del primo periodo del terzo comma dell'articolo 2479; la relativa documentazione è conservata dalla società;

3) il libro delle decisioni degli amministratori;

4) il libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore nominati ai sensi dell'articolo 2477.

I libri indicati nei n. 2) e 3) del primo comma devono essere tenuti a cura degli amministratori e il libro indicato nel numero 4) deve essere tenuto a cura dei sindaci o del revisore.

I contratti della società con l'unico socio o le operazioni a favore dell'unico socio sono opponibili ai creditori della società solo se risultano dal libro indicato nel numero 3) del primo comma o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento”;

- che il **comma 12-octies** della medesima legge di conversione modifica l'art. 2478-bis (bilancio e distribuzione degli utili ai soci) del C.C. nel seguente modo: “Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza degli articoli da 2423, 2423-bis, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, e 2431, salvo quanto disposto dall'articolo 2435-bis. Esso è presentato ai soci entro il termine stabilito dall'atto costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364.



Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio deve essere depositata presso l'ufficio del registro delle imprese, a norma dell'articolo 2435, copia del bilancio approvato.

La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci.

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato.

Se si verifica una perdita di capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

Gli utili erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti”;

- che il **comma 12-novies** della medesima legge di conversione modifica l'art. 2479-bis (assemblea dei soci) del C.C. nel seguente modo: “L'atto costitutivo determina i modi di convocazione dell'assemblea dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In mancanza la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal registro delle imprese.

Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, il socio può farsi rappresentare in assemblea e la relativa documentazione è conservata secondo quanto previsto dall'art. 2478, primo comma, numero 2).

Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo l'assemblea si riunisce presso la sede sociale ed è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e la delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

L'assemblea è presieduta dalla persona indicata nell'atto costitutivo o, in mancanza, da quella designata dagli intervenuti. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; dagli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento”;

- che il **comma 12-decies** della medesima legge di conversione modifica il comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto legge 25.06.2008 n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6.8.2008 n. 133, sopprimendo il secondo periodo: “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”. Art. 36 Class action. Sottoscrizione dell'atto di trasferimento di partecipazioni societarie.

1. Anche al fine di individuare e coordinare specifici strumenti di tutela risarcitoria collettiva, anche in forma specifica nei confronti delle pubbliche amministrazioni, all'articolo 2, comma 447 della legge 24.12.2007, n. 244 le parole “decorso centottanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “decorso un anno”.

1-bis. L'atto di trasferimento di cui al secondo comma dell'articolo 2470 del C.C. può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la



sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 31 comma 2-quater, della legge 24.11.2000 n. 340;

- che il **comma 12-undecies** prevede che “le disposizioni di cui ai commi da 12-quater a 12-decies entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro tale termine, gli amministratori delle società a responsabilità limitata depositano, con esenzione da ogni imposta e tassa, apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese con quelle del libro dei soci”;
- che il **D.P.C.M. 10.12.2008 art. 5** (formato dei bilanci d'esercizio e consolidati) prevede che:
 1. Il bilancio in formato elaborabile per il deposito presso il registro delle imprese e' costituito dal documento informatico contenente le informazioni previste dalla normativa vigente secondo le specifiche XBRL italiane, con i relativi aggiornamenti, che saranno resi disponibili sul sito XBRL. Fanno parte del bilancio in formato elaborabile anche i documenti richiesti da normative di settore o da principi contabili internazionali.
 2. Il bilancio elaborabile si allega all'istanza di cui all'art. 4, compilata come previsto per il deposito del bilancio.
 3. La distinta della modulistica del registro delle imprese riporta la rappresentazione a stampa del contenuto del bilancio in formato elaborabile.
 4. A partire dalle date di disponibilità sul sito XBRL delle tassonomie dei documenti che compongono il bilancio, il formato elaborabile di quest'ultimo costituisce il documento destinato alla pubblicazione nel registro delle imprese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995.
 5. Nel caso in cui le tassonomie previste dalle specifiche XBRL italiane non siano disponibili o sufficienti a rappresentare il bilancio approvato dalla società secondo i principi della chiarezza, correttezza e verità, ai fini della pubblicazione nel registro delle imprese l'interessato allega all'istanza di cui all'art. 4 e al bilancio elaborabile un ulteriore documento informatico contenente il bilancio approvato, in formato PDF/A senza immagini ottenute dalla scansione di documenti cartacei.
 6. Le date di cui al comma 4 sono comunicate dal CNIPA al Ministero dello sviluppo economico, il quale provvede a renderle pubbliche mediante apposito avviso da inserire nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
- che il **D.P.C.M. 10.12.2008 art. 6** (formato degli atti diversi dal bilancio) prevede che:
 1. Gli altri atti in formato elaborabile per i quali sussiste l'obbligo di deposito presso il registro delle imprese sono rappresentati come documenti informatici redatti secondo le specifiche XML definite dal CNIPA, sentiti il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia delle entrate, i competenti ordini professionali, l'Unioncamere e l'Associazione XBRL Italia.
 2. Gli atti elaborabili si allegano all'istanza d'iscrizione al registro delle imprese di cui all'art. 4 e costituiscono i documenti destinati alla pubblicazione nell'archivio degli atti del registro delle imprese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995.
 3. Nelle more della definizione delle specifiche di cui al comma 1, l'interessato allega all'istanza di cui all'art. 4 un documento informatico in formato PDF/A con il contenuto dell'atto, anche senza immagini ottenute dalla scansione di documenti cartacei.



4. Le date in cui si renderanno disponibili le specifiche XML di cui comma 1 sono comunicate dal CNIPA al Ministero dello sviluppo economico, il quale provvede a renderle pubbliche mediante avviso da inserire nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

- che il **D.P.C.M. 10.12.2008 art. 7** (controlli dell'ufficio del registro delle imprese) prevede che:
 1. La conformita' dei documenti elettronici elaborabili alle presenti regole tecniche e' verificata dall'ufficio del registro delle imprese al momento dell'assegnazione del numero di protocollo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995.
 2. Qualora le istanze non siano conformi, l'ufficio del registro richiede all'interessato la regolarizzazione, assegnando un congruo termine per l'adempimento. Ove il termine non sia rispettato, l'ufficio respinge l'istanza.

VISTA

- la lettera Circolare dell'Unioncamere nazionale del 17.12.2008 prot. n. 19078/PS/dc "Iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel Registro delle Imprese", che invita le Camere di Commercio, almeno nel primo periodo precedente la conversione in legge del D.L. 185/2008, ad iscrivere nel più breve tempo possibile gli atti costitutivi di società e a non rifiutare l'iscrizione della domanda, quando sia priva dell'indirizzo di posta elettronica certificata della società, sollecitando comunque l'impresa ed il professionista che l'assiste, ad adempiere rapidamente alla norma in oggetto.
- la precedente direttiva n. 6 del 22/12/2008 relativa al "decreto legge 29.11.2008, n. 185 – art. 16"

TENUTO CONTO

- di quanto emerso dalle riunioni dei gruppi di lavoro del registro delle imprese di Vicenza del 22.01.2009 con le associazioni di categoria, ordini professionali e intermediari delle imprese, e del 26.01.2009 con i rappresentanti dei consigli notarili di Vicenza e Bassano del Grappa e cioè che l'applicazione dell'art. 16 comma 6 del D.L. 185/2008 comporta per le imprese interessate, per i notai e per i professionisti che curano i loro interessi, un necessario periodo di apprendimento e applicazione dei meccanismi di attribuzione delle caselle P.E.C. alle varie società richiedenti e delle nuove modalità e strumenti informatici imposti dalle recenti normative illustrate in premessa;
- che nonostante la conversione in legge del D.L. 185/2008 in vigore dal 29.01.2009 si ritiene di non rallentare la pubblicità degli atti costitutivi sospendendo quelle pratiche di iscrizione che non riportassero l'indicazione della casella di posta elettronica certificata (PEC) nella domanda, concedendo agli interessati un ulteriore periodo per regolarizzare tali pratiche;

DISPONE

A) Società di nuova iscrizione dal 29.11.2008



- a decorrere dal 29.11.2008 e fino al 1°.03.2009, l'iscrizione al Registro delle Imprese degli atti costitutivi di società, presentati al Registro, eventualmente privi di casella PEC, e di chiedere con sollecito alle società che dovessero essere state iscritte prive di casella PEC, la regolarizzazione dell'iscrizione, quanto più rapidamente possibile, mediante l'invio del modulo S2 A99 riquadro 5 (con esclusione del pagamento di diritti e bolli), riportante la casella di posta elettronica certificata (PEC) cui la società si è dotata;
- a decorrere dal 2.03.2009, la domanda per l'iscrizione degli atti costitutivi delle nuove società dovrà essere corredata obbligatoriamente di indirizzo PEC e, se sprovvista, l'ufficio del Registro delle Imprese provvederà a sospenderla, richiedendo la relativa correzione fino all'invio della comunicazione dell'indirizzo PEC della società.

B) Società già iscritte al 29.11.2008

L'art. 16 comma 6, secondo alinea, del D.L. 185/2008 estende l'obbligo, concedendo tre anni di tempo, a tutte le società già costituite alla data del 29.11.2008, di comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata e le sue successive eventuali variazioni, in esenzione di bollo e diritti di segreteria.

C) Iscrizione di nuove società utilizzando la “Comunicazione Unica” – art. 9 L. 40/2007 – con richiesta di attribuzione gratuita di PEC

Si consiglia per ottenere gratuitamente una casella PEC per la nuova società di utilizzare la pratica della “Comunicazione Unica”. Il Notaio che provvederà all'invio telematico della domanda di iscrizione della società al Registro Imprese, dovrà predisporre una pratica di “Comunicazione Unica” di cui all'art. 9 Legge 40/2007 - non necessariamente a valere anche per altri Enti, sempre che non si voglia richiedere contestualmente anche l'attribuzione del codice fiscale della società – con la quale verrà richiesta l'attribuzione gratuita di una casella di PEC, compilando gli appositi campi del tracciato della relativa modulistica informatica.

Tale modalità consentirà inoltre di adempiere completamente a quanto indicato dal D.L. 185/2008, in quanto il nuovo indirizzo di PEC verrà “trasferito” nella domanda di iscrizione della società, e consentirà all'ufficio Registro Imprese di rendere pubblico tale dato nei documenti anagrafici camerali (visure e certificati).

All'interno del servizio “Telemaco” è possibile verificare l'esistenza dei nominativi di caselle PEC, al fine di poter controllare che l'indirizzo PEC richiesto non sia già esistente.

D) Richiesta di attribuzione di PEC preventivamente all'invio della domanda di iscrizione dell'atto costitutivo

Nel caso in cui si chiedi l'attribuzione di una casella di PEC preventivamente alla predisposizione ed invio dell'atto costitutivo, la società potrà avvalersi dei servizi di un qualsiasi gestore di PEC accreditato (vedi sito CNIPA www.cnipa.gov.it).

Uno dei gestori accreditati al rilascio di caselle PEC è INFOCERT, che gestisce la Posta Elettronica Certificata LEGALMAIL.

La casella di PEC potrà essere richiesta, a pagamento, allo sportello “servizi informatici” della Camera di Commercio di Vicenza, compilando l'apposito modello di richiesta (il modello è anche scaricabile dal sito camerale www.vi.camcom.it).



E' anche possibile ottenere on-line l'attribuzione di una casella PEC consultando il sito www.legalmail.it. I costi del servizio sono indicati all'interno del sito stesso.

La PEC così ottenuta dovrà essere comunicata al Notaio al fine del suo inserimento nella domanda di iscrizione della società al Registro Imprese.

E) Formato degli atti diversi dal bilancio a norma dell'art. 6 del D.P.C.M. 10.12.2008

Tali atti, nelle more della regolamentazione XML, sono richiesti in formato PDF/A. Dal 2 marzo 2009 le pratiche non in regola con il nuovo formato dei file saranno sospese e respinte in caso di mancata regolarizzazione.

F) Formato dei bilanci di esercizio e consolidati a norma dell'art. 5 del D.P.C.M. 10.12.2008

Fino alla completa emanazione e disponibilità così come sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle regole tecniche sul formato XBRL da parte del Ministero dello sviluppo Economico, il deposito dei bilanci potrà avvenire con le consuete modalità utilizzando il formato PDF/A. Dal 1° febbraio 2009 non è più utilizzabile la modalità di deposito del bilancio denominata "bilanci PDF". I depositi dei bilanci contenenti il file con la versione PDF sono inibiti in fase di spedizione.

In ogni caso, gli interessati, in via facoltativa, prima dell'emanazione ufficiale delle specifiche XBRL, potranno depositare i bilanci al registro delle imprese, in formato elaborabile ed un ulteriore documento informatico contenente il bilancio approvato, in formato PDF/A senza immagini ottenute dalla scansione di documenti cartacei.

Deposito della situazione patrimoniale dei consorzi ai sensi dell'art. 2615-bis del C.C.

E' previsto che la situazione patrimoniale del consorzio sia depositata presso il registro delle imprese entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio (se ad esempio l'esercizio si chiude al 31.12, nel 2009 l'ultimo giorno utile per il deposito è il 2.3.09, in quanto il 28.2 cade di sabato. Non è necessario depositare il verbale di approvazione della situazione patrimoniale, né l'elenco soci.

G) Utilizzo del programma "Fedra 6.0" plus o programmi compatibili

A partire dal 2° marzo 2009 le istanze di iscrizione e deposito di atti al registro delle imprese che non utilizzeranno il programma "Fedra 6.0" plus o analoghi programmi compatibili aggiornati con le nuove specifiche tecniche, saranno automaticamente bloccate dal sistema, impedendone così la trasmissione.

H) Cessione di quote di s.r.l. ex art. 36 co. 1-bis della legge 133/2008

Il registro delle imprese richiede, secondo norma, che gli atti di cessione quote siano nel formato PDF/A. Dal 2 marzo 2009 non saranno accettati file con estensione TIFF o altro formato diverso dal PDF/A.

Le pratiche saranno respinte in caso di mancata regolarizzazione.

I) Soppressione del libro soci delle s.r.l. di cui all'art. 2478 C.C.

L'art. 16 comma 12-septies prevede, tra l'altro, l'abolizione del libro soci per le s.r.l. a partire dal 30.03.2009. Fino a quella data, il libro soci rimane in vigore, e gli amministratori entro il 30.03.09 debbono inviare apposita dichiarazione al registro delle imprese per integrare le risultanze del



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
VICENZA

registro delle imprese con quelle del libro dei soci. Sono in corso di definizione le modalità tecniche con le quali gli amministratori dovranno assolvere a tale compito.

L) Articolo 2215-bis C.C.

La documentazione informatica di cui al nuovo articolo 2215-bis del codice civile introdotto dall'art. 16 co. 12-bis della legge di conversione 28.01.2009, n. 2, prevede che i libri, i repertori, le scritture e la documentazione obbligatori possano essere formati e tenuti con strumenti informatici. Le informazioni contenute sono primarie e originali: sono possibili riproduzioni e copie. Tali documenti sono consultabili in ogni momento per le informazioni contenute. Gli obblighi della numerazione progressiva (compreso il libro giornale) e della vidimazione sono assolti ogni tre mesi mediante apposizione della marca temporale e firma digitale dell'imprenditore o di suo delegato. Hanno efficacia probatoria ex articoli 2709 e 2710 del C.C. e l'obbligo della bollatura (pagamento del bollo) è assolto con la modalità prevista dal D.M. 23.01.2004, art. 7.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV°
Conservatore del Registro delle Imprese
f.to dr. Mauro Sfreddo